

ADEMPIMENTI

Un modello per 4 opzioni: consolidato, trasparenza, Irap e tonnage tax

di **Alessandro Bonuzzi**

Con il **provvedimento n. 161213** di ieri, l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello di comunicazione per il regime del consolidato, della trasparenza, di Tonnage tax nonché per l'opzione Irap. La predisposizione di un **unico form** per tutti e quattro gli adempimenti risponde a un'esigenza di semplificazione.

Inoltre, da ieri sono consultabili sul sito dell'Agenzia delle entrate le bozze dei **modelli Iva/2016** e Iva base/2016 nonché del modello Iva 74-bis.

Si ricorda che, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 16 D.Lgs. 175/2014

- all'articolo 115 Tuir, avente ad oggetto il regime fiscale della **trasparenza**,
- all'articolo 119 Tuir, riguardante il regime di tassazione di gruppo che prende il nome di **consolidato fiscale**,
- all'articolo 155 Tuir, relativo al regime opzionale di determinazione forfettaria del reddito imponibile delle imprese marittime, cosiddetto **Tonnage tax**,
- e all'articolo 5-bis D.Lgs. 446/1997, disciplinante la possibilità di optare per la determinazione del **valore della produzione netta** secondo le regole delle società di capitali da parte delle società di persone e imprenditori individuali,

le comunicazioni dell'opzione per i predetti regimi sono effettuate all'Agenzia delle entrate con le dichiarazioni dei redditi (quadro OP) e dell'Irap (quadro IS) **presentate nel periodo d'imposta** a decorrere dal quale si intende, a seconda dei casi, esercitare o rinnovare l'opzione o confermare l'adesione ai regimi.

Tuttavia, l'utilizzo del "vecchio" modello rispetto all'anno di decorrenza dell'opzione non sempre è possibile. Infatti, ad esempio, le società che sono nel primo anno di attività si trovano nella situazione di non poter comunicare l'opzione per il regime di tassazione di gruppo o di trasparenza fiscale con l'Unico.

Per tale ragione, il provvedimento di ieri ha approvato il modello, con le relative istruzioni, che consente di adempiere alla comunicazione anche in queste situazioni. In particolare, il form deve essere utilizzato in caso di:

- variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della Tonnage tax;
- interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell'opzione;
- perdita di efficacia o conferma dell'opzione per la trasparenza fiscale;
- opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole delle società Ires da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione Irap in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, poiché trattasi del primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività);
- opzione per il regime di tassazione di gruppo, della Tonnage tax o di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Unico, poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Unico in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente.

La comunicazione può essere presentata in via **telematica** direttamente o tramite un intermediario abilitato. In ogni caso, la prova della presentazione è costituita dalla **ricevuta** rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuto ricevimento della comunicazione.

Da ultimo, si vuole evidenziare che, sempre nella giornata di ieri, l'Agenzia ha pubblicato sul proprio sito le **bozze** dei modelli dichiarativi Iva/2016, Iva Base/2016 e del modello Iva 74-bis nonché le istruzioni per la compilazione del modello Comunicazione dati Iva. I forms recepiscono le principali novità intervenute in ambito Iva, ossia:

- le **nuove ipotesi di reverse charge** applicabili dal 1° gennaio 2015, relative al comparto edile, ai settori connessi e al settore energetico;
- lo **split payment**, per il quale sono stati predisposti specifici righi;
- le **dichiarazioni d'intento**. Dal 2015 il fornitore dell'esportatore abituale deve compilare il nuovo quadro VI per esporre i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute.